



Condizioni complementari (CC)

Edizione luglio 2012

Merce surgelata

8115

Art. 1 Rischi e danni assicurati / Estensione della copertura

Risulta assicurata, nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio, la deperibilità di merci surgelate a seguito di malfunzionamento della refrigerazione nei contenitori per i surgelati e nelle camere per congelazione del contraente dell'assicurazione. Per merce surgelata si intendono alimenti per il nutrimento umano. Il prodotto surgelato risulta deperito se, a seguito di un difetto del gruppo frigorifero o di un'improvvisa e imprevedibile interruzione di corrente, non è più commestibile e non può più essere commercializzato come alimento ai sensi delle disposizioni di legge (cfr. art. 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - ODerr).

La somma assicurata concordata è disponibile soltanto una volta per ogni anno assicurativo.

Art. 2 Esclusioni

Non rientrano nella copertura assicurativa i danni agli apparecchi stessi nonché quelli dovuti a un malfunzionamento della refrigerazione:

- Causato da incendio, esplosione e danni della natura;
- Causato da sinistri legati all'acqua coperti dall'assicurazione di base;
- Causato da un'errata manipolazione o un'impostazione sbagliata del refrigeratore;
- A seguito della vetustà dell'apparecchio (durata in servizio superiore a 15 anni) o negligenza nella manutenzione (rispetto a quella tipica del settore); in caso di unità di congelamento murate e nei locali di congelazione transitabili non sussiste alcuna limitazione d'età se è possibile dimostrare che la manutenzione è stata eseguita a cadenza regolare.

Non rientrano inoltre nella copertura assicurativa i danni a seguito di:

- Deposito troppo prolungato in termini di tempo (immagazzinamento protratto);
- Infestazione da acari, listeria e salmonella,
- Deperibilità microbica,
- Infezione da agenti patogeni di una malattia infettiva,
- Numero eccessivo di germi complessivi,

salvo se il contraente o l'avente diritto dimostra che i danni hanno un nesso di causalità adeguato con un difetto dell'apparecchio o un'interruzione di corrente non preannunciata (cfr. art. 1 delle Condizioni complementari).

Art. 3 Calcolo dell'indennità

Viene rimborsato il prezzo d'acquisto determinante nel giorno del sinistro, con l'aggiunta delle spese di produzione per la merce prodotta e lavorata in proprio.

Art. 4 Franchigie

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi supplementari ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

Art. 5 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB08_8115_04_I